

	CONTRATTO DI AFFITTO DELL'ALPE PASCOLIVA IN LOCALITA'	
	VALLETTA - LUGLIO/DICEMBRE 2026 - A MEZZO DI ACCORDO	
	AI SENSI DELL'ART.45 LEGGE 203/82	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	REP. ----	
	L'anno duemilaventisei addì ----- del mese di -----	
	presso il Comune di Edolo, con sede in Largo Mazzini 1 in	
	Edolo (BS), sono convenuti:-----	
	a) il Comune di Edolo , con sede in Largo Mazzini 1 in Edolo	
	(BS), rappresentato dal responsabile dell'Area Amministrativa	
	dott. Luca Masneri, nato a Breno il 13/10/1982 c.f. MSN LCU	
	82R13 B149Z, domiciliato per la carica presso la sede	
	Comunale, che agisce esclusivamente in nome, per conto e	
	nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta - P.IVA	
	00577230980 e C.F. 00760070177;-----	
	PARTE PROPRIETARIA LOCATRICE DA UNA PARTE;-----	
	b) il sig. -----, nato a -----il -----	
	residente in ----- (----) via ----- nr.-----, C.F. -----	
	--, iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Brescia	
	con la qualifica di piccolo imprenditore sez.speciale	
	imprenditore agricolo, P.IVA -----;	
	PARTE AFFITTUARIA CONDUTTRICE DALL'ALTRA;-----	
	PREMESSO-----	
	- che il Comune di Edolo con deliberazione della Giunta	
	Comunale nr. 23 del 20.03.2023 ha dato indirizzo al	
	1	

	Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere alla	
	predisposizione dei bandi di gara approvato i capitolati speciali	
	per l'affittanza delle malghe, ivi compresa la “malga”	
	VALLETTA;-----	
	--	
	- che con atto della Giunta Comunale nr. --- del /2026 avente	
	per oggetto “Presa d’atto scioglimento dell’azienda del	
	precedente assegnatario del contratto di affitto dell’alpe	
	pascoliva “Valletta”. concessione in affitto mediante	
	affidamento diretto dell’alpe pascoliva dell’alpe pascoliva	
	“Valletta” di proprietà del comune di Edolo approvazione	
	schema di contratto di affitto ed autorizzazione alla firma” è	
	stato deliberato di affittare l’alpe pascoliva VALLETTA al Sig.	
	MORA MICHELE;-----	
	- che la parte proprietaria acconsente che tutte le clausole	
	contrattuali vengano formalizzate con l'intervento e	
	l'assistenza dei rispettivi rappresentanti professionali di	
	categoria che con la loro firma legittimano l'accordo stesso;---	
	CIO' PREMESSO -----	
	Le parti convengono e stipulano quanto appresso:-----	
	ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO ED IDENTIFICAZIONE DEGLI	
	ALPEGGI	
	Con la sottoscrizione del presente accordo stipulato ai sensi	
	dell’art.45 della Legge 203/82, il Comune di Edolo (PARTE	
	PROPRIETARIA) con sede in Largo Mazzini 1 in Edolo (BS),	
	2	

	rappresentato dal responsabile dell'Area Amministrativa dott.	
	Luca Masneri, che agisce per conto ed interesse del Comune	
	medesimo ed in esecuzione dei predetti atti, concede in	
	semplice affitto al sig. ----- (PARTE CONDUTTRICE),	
	sopra generalizzato, gli alpeggi denominati “ Malga VALLETTA ”,	
	come di seguito identificati nel Catasto Terreni del Comune	
	censuario di Edolo: -----	
	Foglio 103, particelle n. 3, 8, 9, 10.	
	ART. 2. NORME	
	L'affittuario è autorizzato ad esercitare nell'alpeggio di cui al	
	presente contratto le attività di pascolamento dell'alpe.-----	
	L'affitto è regolato, effettuato ed accettato sotto l'osservanza	
	piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e	
	modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale per	
	l'affittanza della “malga” VALLETTA approvato dal Comune di	
	Edolo con determinazione nr. 50 del 04.04.2023, (che	
	s'intende integralmente riportato e trascritto pur non essendo	
	materialmente allegato al presente contratto che le parti	
	dichiarano di ben conoscere) L'affittuario, dovrà inoltre,	
	effettuare interventi di spietramento, concimazioni e, nelle	
	zone migliori, risemine allo scopo di migliorare la qualità del	
	foraggio. Effettuare decespugliamenti frequenti per limitare	
	l'invasione soprattutto dell'ontano verde e del bosco in	
	espansione nella parte bassa del pascolo. -----	

	3	

ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO DI AFFITTO

In deroga all'art. 22 Legge n. 203/1982, la durata del presente contratto viene concordemente stabilita ed accettata dalle parti, per il periodo dalla sottoscrizione e sino al 31/12/2026 non rinnovabile tacitamente. Al termine del contratto, al momento della liberazione del fondo, all'affittuario non spetterà alcun indennizzo.-----

ART.4. CANONE D’AFFITTO

Il canone dovuto dall'affittuario è determinato in euro 250,00= (diconsi euro duecentocinquanta/00), in deroga agli artt.9 e seguenti della Legge 203/82, a favore del Comune di Edolo, da versarsi in un'unica rata entro la fine di settembre 2026.-----

-----Per il pagamento effettuato in ritardo sulla scadenza fissata, e comunque, non oltre 60 giorni, verranno applicati gli interessi di mora nella misura del 2,5%, come pure, produrranno ipso jure la risoluzione del rapporto di affitto per fatto e colpa dell'affittuario.-----

Si esonera l'affittuario dal versamento di cauzione di garanzia.

ART. 5. RESPONSABILITÀ

L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo. Il comune di Edolo, non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività dell'affitturaio, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in

	proposito. -----	
	ART.6. RESCSSIONE DEL CONTRATTO	
	Il Contratto viene sciolto di diritto dei seguenti casi:-----	
	a) per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto al normale e razionale utilizzo dei beni dati in affitto, l'inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal contratto e dal capitolato;-----	
	b) qualora non venga rispettato il carico ottimale pari a 20 UBA.-----	
	Per il mancato pagamento del canone d'affitto e per quanto nel punto a) sopraindicato l'affittuario è tenuto al risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., nonché l'esclusione da future assegnazioni di pascoli di proprietà del Comune.-----	
	ART.7. NORMA DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le clausole del Capitolato di Affitto e delle norme e prescrizioni vigenti in materia, in particolare in materia di affitto di fondi rustici stabilite dall'attuale legislazione sui patti agrari.-----	
	ART.8. CONTROVERSIE	
	In caso di eventuale controversia nascente dall'interpretazione ed in esecuzione del presente contratto, ognuna delle parti prima di ricorrere all'assessorato provinciale (ex S.T.A.P.) ed all'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire un tentativo di	
	5	

	composizione della lite con l'assistenza delle rispettive	
	Organizzazioni Professionali Agricole inviandone notizia	
	all'altra parte ed alle Organizzazioni stesse mediante lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento.-----	
	ART. 9. SPESE CONTRATTUALI	
	Tutte le spese ed oneri del presente contratto, inerenti e	
	conseguenti (imposte, diritti di Segreteria, etc.,) sono a totale	
	carico dell'affittuario.-----	
	ART.10. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO	
	Sottoscrivono il presente accordo i rappresentanti delle	
	Organizzazioni Professionali di categoria, in qualità di	
	<u>rappresentante della parte affittuaria</u> nella persona del Sig.	
	Costa Luca, Segretario di Zona della Federazione Provinciale	
	Coldiretti di Brescia e in qualità di <u>rappresentante della parte</u>	
	<u>proprietaria</u> nella persona del dott. Belloli Mauro, Vice Direttore	
	della Federazione Provinciale Coldiretti di Brescia, che con la	
	propria firma legittimano l'accordo stesso agli effetti del	
	combinato disposto dell'art.45, primo comma e 58 primo	
	comma della Legge 203/82.-----	
	In particolare, pienamente a conoscenza del disposto	
	dell'art.45 della Legge 203/82, le parti reciprocamente	
	riconoscono e dichiarano:-----	
	a) di essere state ritualmente assistite dalle rispettive	
	Organizzazioni Professionali di categoria, così come	
	rappresentate, sin dall'inizio ed in ogni fase di formazione	
	6	

	dell'accordo;-----	
	b) di essere state dettagliatamente informate dalle stesse di	
	tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche non solo	
	dell'accordo nel suo insieme, ma di ogni patto e clausola dello	
	stesso;-----	
	c) di considerare essenziale al contratto ogni suo patto ed	
	in particolare quello sulla sua durata;-----	
	tutti i firmatari del presente accordo, in relazione ed ai sensi	
	del D.Lvo 196/2003 esprimono il loro consenso al trattamento	
	dei propri dati, finalizzato solo ed esclusivamente alla gestione	
	amministrativa del contratto stesso.-----	
	<i>Letto, approvato e sottoscritto</i>	
	Per Il comune di Edolo – Luca Masneri	
	L'affittuario – Mora Michele	
	Il rappresentante delle Organizzazioni Professionali di	
	categoria per la parte affittuaria: -----	
	Sottoscrizione di clausole specifiche	
	L'affittuario ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, accetta in	
	modo specifico i seguenti articoli: ART.3 DURATA DEL	
	CONTRATTO DI AFFITTO – ART.4 CANONE D'AFFITTO – ART.6	
	RESCISSIONE DEL CONTRATTO	
	Per Il comune di Edolo – Luca Masneri	
	L'affittuario – -----	
	Il rappresentante delle Organizzazioni Professionali di	
	categoria per la parte affittuaria: -----	
	7	

